

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ACCONTO 2013

L'Art. 1 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 ha stabilito la sospensione del pagamento dell'IMU per le seguenti categorie:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Si ricorda che l'abitazione principale consiste in una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare (coniugi non legalmente separati) abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, situati nello stesso territorio Comunale, l'aliquota e la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze spettano ad un solo coniuge.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Per Regolamento del Comune di Offida gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulta locato né utilizzato) sono assimilati all'abitazione principale pertanto come specificato nella circolare 2/DF del 23 maggio 2013 del ministero dell'economia e delle Finanze tale l'assimilazione determina l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze, compresa quindi la sospensione del pagamento della prima rata IMU

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

PER TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DI IMMOBILE L'IMU E' DOVUTA E IL PAGAMENTO DELL'ACCONTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 17 GIUGNO 2013

L'Art. 2 del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 precisa che la riforma di cui al citato articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e' fissato al 16 SETTEMBRE 2013.

ALIQUOTE - Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2013

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	4,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D (vedi circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 5/DF del 28/03/2013)	2,00 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale non classificati nel gruppo catastale D a condizione che vi sia l'annotazione di ruralità	1,00 ‰
Strutture turistiche ricettive dotate di camere	7,60 ‰
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato (previa presentazione di specifica certificazione rilasciata dall'Istituto di ricovero, nonché autocertificazione che l'immobile in oggetto non risulta locato né utilizzato)	4,00 ‰
Immobili di proprietà dell'ERAP	4,60 ‰
Immobili dichiarati inagibili	7,60 ‰
Abitazioni (solo abitazioni, no pertinenze) possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica)	5,00 ‰
Altri immobili	10,00 ‰

LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è sempre la rendita catastale che deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE

- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ((previa certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale) e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

COME SI PAGA

Per l'anno 2013 l'IMU dovrà essere **versata interamente al COMUNE**, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" ad uso produttivo per il quale il versamento dovrà essere effettuato nella misura dello 0,76 a favore dello Stato, mentre la differenza di aliquota a favore del Comune.

Il codice catastale del Comune di Offida è **G005** e codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

Tipologia immobile	Codice IMU Quota COMUNE	CODICE IMU Quota STATO
Abitazione principale e relative pertinenze	3912
Rurali strumentali non di categoria D	3913
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918
Rurali strumentali di categoria D	3925
Immobili categoria D	3930	3925
INTERESSI DA ACCERTAMENTO	3923
SANZIONI DA ACCERTAMENTO	3924

FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL 1° GRADO (GENITORI/FIGLI)

Ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/09/2012 per le abitazioni (**solo abitazioni, no pertinenze**) possedute da soggetti passivi IMU, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) come abitazione principale (a condizione che vi sia stata stabilita sia la dimora che la residenza anagrafica), è applicata un'aliquota ridotta stabilita annualmente con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Per usufruire di tale aliquota i soggetti interessati dovranno attestare, **pena l'esclusione**, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento (**16 GIUGNO 2013**) dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.

L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni.

A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

UNITA' COLLABENTI – F2

I fabbricati classificati in categoria "F2" (unità collabenti) sono soggetti ad IMU come area edificabile, sulla base del valore di mercato esistente al primo gennaio dell'anno di riferimento, determinato in funzione della reale capacità edificatoria, qualora le norme urbanistiche ne consentano il recupero.

CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 E' STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 E' STATA APPROVATA UN'ALIQUOTA RIDOTTA IN CASO DI UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA A2 AD A7 AUTONOMAMENTE ACCATASTATE MA COMUNICANTI ED ADIBITE ENTRAMBE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO IMU.

Per usufruire di tale aliquota è necessario che le unità immobiliari siano adibite per l'intero ad abitazione principale del soggetto passivo IMU e che le unità immobiliari siano comunicanti tramite porta o scala interna esclusiva di collegamento (scala o porta di collegamento di diversi vani adibiti ad abitazione principale; es. zona notte e zona giorno);

I soggetti interessati dovranno **attestare, pena l'esclusione**, la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio corredata da documentazione fotografica dimostrante l'effettiva condizione rispettando le seguenti scadenze:

Per l'anno 2013 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine del 16 dicembre 2013 e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno 2014.

Dal 01/01/2014 la predetta istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento dell'imposta e in nessun caso si procederà a rimborsi. Tutte le istanze presentate dopo la predetta scadenza avranno effetto dall'anno successivo.

L'istanza ha effetto fino a che permangono tutte le condizioni per poter usufruire di tale beneficio e il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia IMU al variare delle suddette condizioni;

A seguito di verifica, anche mediante sopralluogo e rilevata l'assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, l'Ufficio Tributi procederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di Legge.

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DA A2 A A7 AUTONOMAMENTE ACCATASTATE MA COMUNICANTI ED ADIBITE ENTRAMBE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO IMU	5/MILLE